



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Ufficio Segreteria

Tel.: 0931/848022/36 – Email: comunecp.areatecnica@tin.it – comunecp.segreteria@pec.it C.C. Postale 11042967 – Cod.Fisc.: 00196880892

ORDINANZA N° 02 del 07/01/2019

Oggetto: Disposizioni ai cittadini residenti e alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione degli shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene. Divieto di uso e vendita dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili.-

IL SINDACO

PREMESSO

- Che con l'art. 9-bis del D.L. 91/2017, come convertito in legge dall'art. 1 della L. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- Che l'Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla "strategia europea della plastica" al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell'Unione dell'uso delle stoviglie in plastica monouso quali piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori di bevande monouso, stecche per palloncini, cotton fioc non biodegradabili, quale principale intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi;
- Che le Amministrazioni, in base alla normativa vigente, devono assumere pertanto l'obbligo e più in generale, l'impegno di predisporre ed attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla valorizzazione, lo studio e l'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse e, in ultima analisi, la sostenibilità ambientale del territorio;
- Che gli obiettivi di sostenibilità ambientale da assicurare trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l'igiene;
- Che i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa nonché i bicchieri e i contenitori di bevande in plastica utilizzati nei locali dedicati alla ristorazione sono destinati pertanto ad arrecare un impatto gravemente nocivo sotto molteplici livelli all'ambiente, al territorio e all'economia locale;
- Che l'utilizzo esclusivo di materiale biodegradabile come sacchetti per la spesa e contenitori di liquidi consentirebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale dei sacchetti monouso, di limitare le emissioni di CO2 (durante il processo produttivo) e di eliminare le criticità relative allo smaltimento e all'inquinamento dei nostri mari;

Richiamate

- Le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n.4/Rif del 07/06/2018 e n. 8/Rif del 11/12/2018, con la quale il presidente della Regione Siciliana dispone, tra l'altro, specifiche misure per incrementare sensibilmente la Raccolta Differenziata in tutto il territorio della Regione;

Preso Atto:

- che questa Amministrazione al fine di ottemperare a quanto dettato dal Presidente della Regione Siciliana ha avviato alcuni provvedimenti che hanno sensibilmente, di fatto, aumentato la percentuale di raccolta differenziata;
- che è opportuno diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l'utilizzo di materie rinnovabili, quali le bioplastiche;

- che è opportuno promuovere la cultura ambientale, sostenendo e promuovendo tutte quelle azioni volte ad implementare il principio della sostenibilità ambientale, utilizzando tutti quei luoghi di attrazione pubblica quali Scuole, Chiese, Impianti Sportivi, Piazze ecc. per sensibilizzare la popolazione;
- di **Consentire** a decorrere dal **01/03/2019** esclusivamente la vendita, l'utilizzo ed il consumo di materiale monouso quali piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), posate, cannuce, miscelatori per bevande, cotton fioc **del tipo biodegradabili e/o compostabili**.

CONSIDERATO

- **Che** è opportuno e necessario assumere le misure volte, alla riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica quali sacchetti da asporto, bicchieri (di qualsiasi dimensione), piatti, posate, cannuce, mescolatori di bevande monouso, bastoncini per palloncini e cotton fioc non biodegradabili, fino a giungere alla completa eliminazione di esso, disciplinando con la presente le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sull'intero territorio di questo Comune;
- **Che** le misure ritenute idonee in tale direzione sono da individuarsi nel disporre in tutto il territorio comunale, comprese le spiagge e tutta la fascia costiera, il divieto progressivo dell'utilizzo e della vendita dei prodotti appartenenti alle predette categorie merceologiche.

Vista la L.R. n° 9 dell'8 Aprile 2010;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;

Considerato che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo della raccolta differenziata posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico – sanitaria;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. n.4846/gab del 06/12/2018 avente per oggetto: *"Linee guida per la riduzione della plastica monouso nelle zone demaniali marittime"* Direttiva *"Plastic Free"* (Com 2018 – 28 final);

Visti:

- gli artt. 181, 191, 192 e 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- il Decreto Lgs. 16/01/2008 n. 4, che modifica ed integra il D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n.267/2000;
- l'art. 44 comma 1 della Legge n.221/2015;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 04/Rif del 07 giugno 2018;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 08/Rif del 11 dicembre 2018

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con l'emanazione del presente atto:

Per quanto esposto in premessa,

ORDINA

1) Agli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione-alimenti-bevande, a decorrere dal **01 Marzo 2019** non potranno distribuire ai clienti **sacchetti da asporto monouso** in materiale non biodegradabile. E' consentito esclusivamente, per i successivi 120 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini.

2) Ai titolari che esercitano sul territorio comunale le attività della ristorazione, quali bar, ristoranti, pizzerie, paninerie, take away, rosticcerie, friggitorie e attività similari aventi quale finalità la somministrazione degli alimenti e bevande (inclusi gli stabilimenti balneari e i chioschi), a decorrere dal **01 Marzo 2019** potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente **posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannuce, miscelatori di bevande monouso in materiale biodegradabile compostabile**. E' consentito, limitatamente ai successivi 120 giorni, la progressiva eliminazione delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini di materiale non biodegradabile;

3) Agli esercizi per i generi alimentari, quali supermercati, botteghe di vicinato, salumerie ecc. ed ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla vendita di stoviglie per alimenti e cotton fioc, a decorrere dal **01 Marzo 2019**, data di entrata in vigore ed efficacia della presente ordinanza su questo punto, è fatto esplicito divieto di vendita di qualsiasi materiale monouso in plastica ed altro

materiale non biodegradabile quali piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannuccie, posate, cotton fioc non biodegradabili, miscelatori di bevande. **A decorrere da tale data sarà consentita la vendita nei propri banchi alla clientela esclusivamente di stoviglie e materiale biodegradabile.** E' consentito, limitatamente ai successivi 120 giorni, la progressiva eliminazione delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini;

4) I commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;

5) I cittadini residenti in questo Comune, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dovranno dotare ed utilizzare sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;

6) Coloro che, alla data di efficacia della presente, acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati sul territorio di questo Comune, hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto a casa dei prodotti acquistati esclusivamente sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;

E' FATTO OBBLIGO

Alla luce di quanto sopra esposto, a tutti i visitatori di questo Comune di utilizzare esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;

DISPONE

Che sia data la massima diffusione del contenuto della presente ordinanza mediante la sua affissione on line, all'Albo Pretorio del Comune, presso il Sito Istituzionale dell'Ente, nei luoghi pubblici, dandone comunicazione alla stampa, tramite manifesti murali e volantini da distribuire a tutta la cittadinanza. Gli esercenti le attività commerciali potranno ritirare copia della presente O.S. presso gli Uffici: di Segreteria, Polizia Municipale ed Ecologia del Comune.

AVVERTE

- I. Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 50,00 (cinquanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00)**, secondo la gravità del fatto, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000 come introdotto dall'art. 6 della Legge n.3/2003;
- II. Che qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra per più di due volte nella violazione della presente Ordinanza nell'arco di sei mesi, si procederà oltre ad erogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell'attività commerciale di vendita per almeno giorni sette;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR competente per territorio nei termini previsti dalla vigente legislazione.

DISPONE ALTRESI'

La notifica del presente provvedimento:

- 1) Alla R.T.I. **Ionica Ambiente s.n.c.** (Capogruppo) e **Ambiente Italia s.r.** (mandante) con sede in Florida (SR) esecutrice del servizio di raccolta dei rifiuti;
- 2) Al Comando Stazione **Carabinieri** di Portopalo di Capo Passero;
Alla **Capitaneria di Porto** di Siracusa;
All'**Ufficio Locale Marittimo** di Portopalo di Capo Passero;
Al Commissariato **Polizia di Stato** di Pachino;
Al Comando **Polizia Municipale** di Portopalo di Capo Passero;

Che rimangono incaricati dei controlli e dell'applicazione delle sanzioni.

- 3) All'**Ufficio Tecnico** – SEDE per gli adempimenti organizzativi connessi;

L'invio del presente provvedimento:

- 1) All'Assessorato per l'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dip.to Reg.le delle Acque e dei Rifiuti - Servizio 5. email: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it;
- 2) Alla SRR Siracusa –Sede Legale e Amministrativa: Piazza Duomo, 4 – 96100 Siracusa email: srrsiracusa@legalpec.me;
- 3) All'Osservatorio Regionale sui rifiuti – Uff. Speciale R.D. – SR email: usd.sr@regione.sicilia.it;
- 4) Al Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Siracusa Via Malta n. 106 Siracusa;
- 5) All'ASP di Siracusa, C/o la sezione del Servizio Igiene di Pachino.

Portopalo di Capo Passero 07/01/2019



IL SINDACO

(Dott. Gaetano Montoneri)